

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO PER I DIPENDENTI DI
 AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA E DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI E DI SICUREZZA
 (CONTROLLO ATTIVITÀ SPETTACOLO – INTRATTENIMENTO – COMMERCIALI – FIERISTICHE - SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GUARDIANIA E MONITORAGGIO AREE)
 Codice Contratto UniEmens n. 291**

SINTESI APPLICATIVA

Parti Contrattuali	Stipula	Decorrenza	Scadenza Economica	Scadenza Contrattuale
- AISS - FEDERTERZIARIO - CONFEDERAZIONE FEDERTERZIARIO-CONFIMEA - FEDERAZIONE UGL SICUREZZA CIVILE	31/05/2017	01/06/2017	31/05/2020	31/05/2020

DECLARATORIA DEL PERSONALE (ART.22)	
Livello	Declaratoria
QUADRI	Lavoratori che in assoluta autonomia operativa e con capacità di indirizzare, coordinare e gestire il lavoro di altri dipendenti svolgano mansioni di completa responsabilità, oppure lavoratori che per competenze professionali e conoscenze acquisite siano in grado di garantire al processo economico dell'impresa sostanziali apporti, quali: - Investigatore munito di licenza - Quadri addetti ad attività di coordinamento
I	Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale o con responsabilità di direzione esecutiva, quali: - Capo Servizio – amministrativo – commerciale – organizzativo/tecnico - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
II	Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo, quali: - Capo ufficio - Contabile con mansioni di concetto - Addetto alle investigazioni dopo 3 anni nel livello terzo - Responsabile coordinamento servizi esterni - Capo servizio tecnico guarda-fuochi - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
III	Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, quali: - Redattori rapporti informativi in autonomia - Coordinatore servizi esterni - Addetto alle investigazioni con compiti di compilazione/redazione documentazione procedurale - Supervisore strutturale addetti controllo attività con poteri di organizzazione del servizio - Capo reparto tecnico guarda-fuochi - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
IV	Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche, quali: - Addetto alle investigazioni, (osservazioni e raccolta prove) - Redattori rapporti informativi su schemi prestabiliti - Impiegato amministrativo e contabile - Addetto al servizio meccanografico - Coordinatore dei capo servizio degli addetti servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo - Capo turno guarda-fuochi - Capo barca guarda-fuochi - Capo squadra guarda-fuochi - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
V	Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, quali: - Addetto ai servizi di segreteria con mansioni di preparatore di commissioni e fatture - Addetto alle indagini elementari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali ▪ addetto alle ricerche di informazioni e accesso in banche dati ▪ addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza con l'utilizzo di sistemi altamente tecnologici, che non contrastino specifiche normative di legge - Caposervizio addetti servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo - Addetto all'attività di Safety - Addetto esclusivo alla prevenzione e di primo intervento antincendio – rischio alto - Guardia ai fuochi - Guardia ai fuochi imbarcato - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
VI	Lavoratori che eseguono lavori qualificati con basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici, quali: - Addetto ai servizi di segreteria - Operatore Gestione Flusso e Deflusso di persone e di materiali - Addetto ai servizi di accoglienza / receptionist / centralinista - Steward e Hostess - Guardiania passiva, Osservatori, Monitoraggio area, Custodia, Uscieri (Portierato)

	<ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla viabilità e parcheggio sul suolo pubblico e/o privato - Addetto ai servizi di allestimento strutture e/o aree, con adeguato inquadramento ed evidenziazione ai fini delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro (INAIL) - Addetto ai servizi di assistenza alle strutture e/o aree - Addetto ai servizi informazione – dissuasione – deterrenza - Addetto ai servizi prevenzione emergenze attività - Addetto servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo - Addetto al controllo attestati d'ingresso e/o viaggio - Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, guardiania e rispetto delle regole per la fruizione di luoghi e strutture - Addetto ai servizi di conteggio di valori - Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza attraverso la semplice visione di TVCC e/o sistemi software elementari che non contrastino specifiche normative di legge - Addetto al servizio di controllo con apparecchiature video a raggi x, metaldetector e/o similari, comunque nel rispetto delle normative vigenti - Addetti a servizi esterni per disbrigo commissioni ordinarie - Addetto alla prevenzione e di primo intervento antincendio – rischio medio e basso - Addetto al servizio primo soccorso - Sportellista addetto all'emissione di ricevute anche con utilizzo di apparecchiature informatiche e funzione di cassa - Fattorino per attività sia interne che esterne all'azienda - Guarda fuochi (appartengono a questo livello i lavoratori di prima assunzione che non hanno mai svolto specifiche mansioni di guardia – fuoco, periodo di permanenza a questo livello è pari a diciotto mesi) - Addetto all'attività ausiliarie alle attività di cui al presente contratto - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
VII	<p>Appartengono a questo livello i lavorati (con Mansioni del 6° livello per i primi 24 mesi), quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assunti dopo l'entrata in vigore del presente CCNL nei primi 24 mesi di servizio effettivamente prestatato, che svolgono mansioni ricomprese nel 6° livello, e con riferimento alle caratteristiche operative ed organizzative aziendali - I lavoratori oggetto di armonizzazione, quale livello di riferimento base per i primi 24 mesi, di cui all'art. 71 "C)2)".

PAGHE CONTRATTUALI (ART. 69)			
Livello	Dal 01/06/2017	Dal 01/01/2018	Dal 01/01/2019
QUADRI*	1.798,00 €	1.818,00 €	1.840,00 €
I	1.595,00 €	1.613,00 €	1.632,00 €
II	1.405,00 €	1.420,00 €	1.438,00 €
III	1.290,00 €	1.304,00 €	1.320,00 €
IV	1.170,00 €	1.183,00 €	1.197,00 €
V	1.098,00 €	1.110,00 €	1.123,00 €
VI	1.030,00 €	1.041,00 €	1.054,00 €
VII	1.000,00 €	1.011,00 €	1.023,00 €

* Indennità di Funzione Mensile esclusivamente per i QUADRI pari ad € 150,00

Per l'anno 2017 le parti hanno ritenuto di effettuare aumenti minimi per contrastare il momento di crisi del mercato nazionale e mantenere inalterati i livelli occupazionali.
 Per gli anni 2018 – 2019 gli incrementi salariali saranno rispettivamente del 1,1% e del 1,2% così come previsto dall'indice IPCA, come da soprastante tabella.

MENSILITÀ AGGIUNTIVE (ART. 72)	
Tredicesima	In occasione delle festività natalizie l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione normale

PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI (ART. 68)							
Numero Mensilità	Coefficiente Giornaliero	Orario Normale di Lavoro Settimanale (per i livelli dal 1° al 5°)	Orario Normale di Lavoro Settimanale (per il 6° livello)	Orario Normale di Lavoro Settimanale (per il 7° livello)	Coefficiente Orario per Settimane da 40 ore	Coefficiente Orario per Settimane da 45 ore	Coefficiente Orario per Settimane da 46 ore
13	26	40	45	46	173	196	200

LAVORO STRAORDINARIO: TRATTAMENTO ECONOMICO (ART. 52)

(Maggiorazione da calcolare in percentuale sulla quota oraria della normale retribuzione)

15%	Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro settimanale contrattuale fino alla 48ma ora
-----	---

Il limite massimo di straordinario è di 250 ore annue per ciascun lavoratore.

BANCA DELLE ORE (ART. 52.1)

Il lavoro straordinario potrà dar luogo, in alternativa al trattamento economico, al godimento di riposi compensativi. A tale scopo, il CCNL disciplina l'istituto della "Banca delle ore"

Nell'eventualità di mancato recupero entro il 30/09 dell'anno successivo a quello di svolgimento delle ore accantonate, il lavoratore avrà diritto al pagamento delle ore non recuperate maggiorate del 20% (15% a titolo di maggiorazione straordinario + 5% a titolo di risarcimento del danno).

Le parti per meglio cogliere l'opportunità offerta dal vigente CCNL di adeguare la gestione della banca ore alle peculiari esigenze del settore e dei lavoratori, le ore accantonate nella Banca Ore potranno essere convertite anche in permessi accantonati in un conto individuale annuale per fruire di riposi compensativi giornalieri.

Il termine entro il quale porre in godimento tali permessi o esercitare la possibilità di riduzione della prestazione giornaliera rispetto all'orario di lavoro normale è quello del mese di Settembre dell'anno successivo alla maturazione degli stessi.

Diverse modalità di gestione delle ore accantonate nella Banca Ore potranno essere stabilite con contratto di prossimità aziendale.

GESTIONE DEL RAPPORTO

Livello	Periodo di Prova* (ART. 48)	PREAVVISO* (ART. 99)			Scatti Anzianità Triennali** (ART. 23)
		Fino a 5 anni di anzianità	Da 5 a 10 anni di anzianità	Oltre 10 anni di anzianità	
QUADRI	180	75	120	180	106%
I LIVELLO	150	60	90	150	104%
II LIVELLO	120	45	75	120	102%
III LIVELLO	90	30	60	90	100%
IV LIVELLO	60	30	45	60	98%
V LIVELLO	50	20	30	45	96%
VI LIVELLO	40	15	20	30	94%
VII LIVELLO	40	15	//	//	92%

*Unità espresse in giorni di calendario

**Gli importi degli scatti di anzianità sono determinati nelle seguenti misure e decorrenze:

Dal 01/06/2017	Dal 01/01/2020	Dal 01/01/2023	Dal 01/01/2026
Euro 25,00	Euro 30,00	Euro 35,00	Euro 40,00

APPRENDISTATO (ART. 31)

Livello da conseguire	Durata*
I LIVELLO	Non Ammesso
dal II al VII LIVELLO	24 mesi

*Salvo quanto previsto in casi particolari

NUMERO DEGLI APPRENDISTI (ART. 31)

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per superato periodo di comporta di malattia, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI (ART. 31)		
Livello	Retribuzione spettante	
	1° ANNO	2° ANNO
II	retribuzione corrispondente a due livelli inferiori	
III	retribuzione corrispondente a due livelli inferiori	
IV	retribuzione corrispondente a due livelli inferiori	
V	70% della retribuzione del livello di destinazione	90% della retribuzione del livello di destinazione
VI	80% della retribuzione del livello di destinazione	90% della retribuzione del livello di destinazione
VII	85% della retribuzione del livello di destinazione	95% della retribuzione del livello di destinazione

MALATTIA E INFORTUNIO: TRATTAMENTO ECONOMICO (ART. 81)		
Evento	Quantificazione della Indennità	Durata del beneficio
Malattia	100% della retribuzione giornaliera	Per i primi 3 giorni e se non supera i cinque giorni
	50% della retribuzione giornaliera	Dal 4° al 20° giorno di malattia
	67% della retribuzione giornaliera	Dal 21° giorno di malattia in poi
<p>Alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro, pari al 100%, per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia sia uguale e/o superi i cinque giorni, e ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. <p>Per il periodo di carenza, nel caso di malattie inferiori a 5 giorni è prevista la possibilità di copertura da parte dell'Ente Bilaterale ENBISIT, compatibilmente con le risorse disponibili dell'eventuale fondo specificatamente costituito.</p> <p>Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di 120 giorni non retribuiti non incidenti su qualsiasi istituto contrattualmente previsto, a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.</p>		
Infortunio	Intera quota giornaliera della retribuzione normale	Per la giornata in cui avviene l'infortunio
<p>A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (cento per cento) per i giorni dal quarto in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. 		

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ART. 38)	
Base di Computo*	Lavoratori impiegabili con contratto a termine
Organico in forza	45%
*Costituita dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione nell'unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti.	

OBBLIGO INFORMATIVO
Potenziamento dell'attività dell'ENBISIT per il monitoraggio del ricorso ai contratti a termine da parte delle imprese.

FERIE, CONGEDI E PERMESSI	
FERIE (ART. 56)	26 giorni lavorativi, qualunque sia la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro.
CONGEDO MATRIMONIALE (ART. 58)	a) Durata: 18 giorni consecutivi di calendario. b) Richiesta: con un anticipo di almeno 10 giorni.
PERMESSI PER DECESSO E GRAVI INFERMITÀ (ART. 57)	a) 3 giorni di permesso retribuito all'anno per decesso/grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado o di un componente della famiglia anagrafica. b) Potranno essere concessi anche permessi non retribuiti, se debitamente autorizzati dalla Direzione Aziendale.
CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI (ALL. E)	Due anni, continuativi o frazionati, nel corso della vita lavorativa, per gravi motivi di cui al decreto interministeriale 278/2000.
DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 66)	Permessi retribuiti per lavoratori-studenti nella misura di 150 ore per triennio.

ENTE BILATERALE (ART. 11)					
Ente Bilaterale Nazionale ENBISIT	Al fine di razionalizzare i costi, evitando in particolare le spese di costituzione e gestione di un nuovo ente, e al fine di garantire una migliore efficienza, le Parti hanno deciso di affidare le funzioni proprie dell'ente bilaterale all'ENBISIT, quale ente già costituito tra le medesime Parti stipulanti il CCNL.				
	Sono affidate all'ENBISIT tutte le funzioni relative al settore della sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza, in particolare sulle seguenti materie: - Occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali; - Sostegno al reddito; - Studio dell'evoluzione della normativa europea in materia sociale; - Monitoraggio della legislazione nazionale, europea ed internazionale sulle pari opportunità uomo-donna; - Garanzia, conciliazione, composizione delle controversie e arbitrato.				
Finanziamento dell'ENBISIT	QUOTA ADESIONE	Contributo del 1% su paga base e contingenza.	di cui	0,70% a carico delle aziende	Per aziende fino a 250 dipendenti retribuiti mensilmente come media dell'anno precedente
		Contributo del 0,70% su paga base e contingenza.		0,30% a carico del lavoratore	
	QUOTA FORMAZIONE	Contributo del 1% della retribuzione lorda	di cui	0,40% a carico delle aziende	Per aziende da 251 dipendenti retribuiti mensilmente come media dell'anno precedente
				0,30% a carico del lavoratore	
L'azienda che ometta il versamento del contributo è tenuta a corrispondere al lavoratore, a titolo di "sanzione contrattuale", un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, pari al 15% della retribuzione lorda paga base.					

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ART. 11)	
Denominazione	Assistenza Sanitaria Integrativa mediante la Società Mutua Mia, società di mutuo soccorso.
Finanziamento dell'Assistenza Sanitaria Integrativa	Per l'Assistenza Sanitaria Integrativa è dovuto un contributo pari a € 10,00 mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dalla data di iscrizione. I contributi sono a carico delle aziende per il 50% e dei lavoratori per il 50%. I contributi saranno versati con la periodicità mensile. Il contributo di assistenza contrattuale, il contributo alla formazione e il contributo per l'Assistenza Sanitaria Integrativa, a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale. In caso di mancato pagamento della predetta contribuzione a titolo di Assistenza Sanitaria Integrativa è prevista una indennità a favore dei lavoratori pari a 30,00 € lordi mensili per tutte le mensilità per cui non si è provveduto al regolare versamento del contributo.

FONDO INTERPROFESSIONALE FONDITALIA (ART. 11)
Le Parti hanno individuato nel Fondo FONDITALIA, l'ente interprofessionale per la formazione permanente e continua dei lavoratori, anche in materia di apprendistato per la formazione dei tutor aziendali e degli apprendisti stessi.

Tale sintesi, negli eventuali contenziosi, non potrà però sostituirsi al CCNL.